



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio
Tel.: 091/ 606 24 25 – Fax 091/ 606 23 00
e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali valevoli per l'anno 2023

Ris.Mun. 56/13.02.2023

Neggio, 15 febbraio 2023

Il Municipio di Neggio, richiamati gli Artt. 297-299 della Legge Tributaria

d e c r e t a

1. Rate e scadenza dell'imposta ordinaria

La riscossione delle imposte comunali per l'esercizio fiscale 2022, avrà luogo tramite il prelievo di tre rate di acconto, nella misura del 90 % circa del dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o ad un calcolo presunto, ed il prelievo del conguaglio dopo l'emanazione della decisione di tassazione.

Le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi la loro scadenza e precisamente:

<u>richiesta d'acconto</u>	<u>Termine di scadenza delle rate</u>
1° rata di acconto	30 aprile 2023
2° rata di acconto	30 giugno 2023
3° rata di acconto	31 agosto 2023
Conguaglio d'imposta	nel 2024, entro 30 giorni alla data d'intimazione del conteggio

2. Interesse remunerativo

Sui rimborsi delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,10 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (Art. 241 LT).

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagate per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo del 0,10 % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione (Art. 242 e 247 LT). Gli interessi remunerativi fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

3. Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, da tale termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2,5% (Art. 243 LT).

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Gli interessi di ritardo fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

4. Acconti equi

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi. Gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta emesso nella decisione di tassazione è addebitato un interesse di ritardo al tasso del 2,5% (Art. 3).

In caso di acconti equi superiori al dovuto d'imposta stabilito nella decisione di tassazione è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso dello 0,10% (Art. 2).

5. Validità temporale dei tassi d'interesse

Il tassi d'interesse remunerativi indicati al punto 2 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2019. Il tasso d'interesse di ritardo del punto 3 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2022. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valida sino alla chiusura stessa.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:
Antonella Notari

La Segretaria:
Laura Bariffi

